



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano*

Servizio "Sanità, lavoro e politiche sociali"

Codice sito: 4.10/2023/23/CSR

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0007347 P-4.37.2.10

del 14/03/2023



45154953

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

C/o CINSEDO
conferenza@pec.regioni.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano
(CSR PEC LISTA 3)

All'Assessore della Regione Emilia-Romagna
Coordinatore Commissione salute
sanita@postacert.regione.emilia-romagna.it

All'Assessore della Regione Piemonte
Coordinatore Vicario Commissione salute
commissione.salute@cert.regione.piemonte.it

e, p.c. Al Ministero della salute

- Gabinetto
gab@postacert.sanita.it
- Ufficio legislativo
leg@postacert.sanita.it

- Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
dgsa@postacert.sanita.it

All'Assessore della Regione Lombardia
Vice-Coordinatore Commissione salute
welfare@pec.regione.lombardia.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano*

Oggetto: Parere, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n.136, sullo schema di decreto del Ministro della salute, concernente le modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli. (ID MONITOR 5088)

Si trasmette la nota del 10 marzo 2023 con la quale il Ministero della Salute ha inviato, ai fini del perfezionamento del prescritto parere da parte della Conferenza Stato Regioni lo schema di decreto indicato in oggetto che sarà reso disponibile sul sito **www.statoregioni.it** con il codice 4.10/2023/23/CSR.

Al riguardo, si comunica che è convocata una riunione tecnica, in modalità videoconferenza, per il **giorno 27 marzo 2023 alle ore 13.00.**

Pertanto, si invita a far pervenire, entro le ore 17.00 del 24 marzo 2023, all'indirizzo e-mail m.melis@governo.it, i nominativi dei rappresentanti che parteciperanno all'incontro ed i relativi indirizzi di posta elettronica, al fine dell'invio dei parametri di accesso che saranno comunicati entro le ore 11.00 del giorno della riunione la quale sarà aperta dalle ore 12.45. Al riguardo, si comunica che alla riunione potranno partecipare al massimo 4 rappresentanti per il Ministero proponente e per il Coordinamento regionale, 2 rappresentanti per le altre Amministrazioni centrali interessate e 1 rappresentante per Regione.

Infine, si ricorda a coloro che parteciperanno all'incontro di inserire espressamente il proprio nome al fine del riconoscimento.


Il Direttore dell'Ufficio
Cons. Saverio Lo Russo

AC/MM



Ministero della Salute
Ufficio di Gabinetto

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0007201 A-4.37.2.10
del 10/03/2023



Ministero della Salute

GAB

0004514-P-10/03/2023

I.4.c.a.11/3



573789261

CAI 151

All'Ufficio per il coordinamento delle
attività della Segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano

e, p.c.

All'Ufficio Legislativo

Alla Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari

OGGETTO: Art. 10, co. 1, d. lgs. 5 agosto 2022, n. 136 - richiesta di parere sullo schema di d.m. concernente le modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli. (ID MONITOR 5088)

Si trasmette, per l'acquisizione del prescritto parere, lo schema di decreto di cui all'oggetto, unitamente ai relativi allegati, auspicando che detto provvedimento, tenuto conto delle finalità perseguite, possa essere inserito all'ordine del giorno della prima seduta utile.

Il Capo di Gabinetto

Prof. Avv. Arnaldo Morace Pinelli



Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili – *“normativa in materia di sanità animale”* ed in particolare l’articolo 4 punto 23 e l’articolo 10, comma 1 lettera b);

VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il decreto legislativo del 2 febbraio 2021 n. 27, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”*;

VISTO il decreto legislativo del 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2023 con il quale è stato adottato, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 134/2022, il Manuale operativo per la gestione del Sistema di identificazione e registrazione I&R;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136 recante *“Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b) e) f) , h) , i) , l) , n) , o) e p) , della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”*, e, in particolare l’articolo 10, comma 1 che prevede la definizione di modalità operative specifiche per specie e tipologia produttiva per l’applicazione delle misure di biosicurezza previste all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429;

VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole,

Art. 3

Aspetti generali inerenti le misure di biosicurezza

1. Al fine di assicurare un idoneo livello di biosicurezza negli stabilimenti che detengono pollame nonché nei centri di imballaggio, lavorazione uova e depositi uova, sono presi in considerazione i seguenti aspetti:
 - a) tipologia di attività;
 - b) orientamento produttivo;
 - c) modalità di allevamento;
 - d) capacità massima dell'allevamento, turnover degli animali;
 - e) rischio di introduzione e diffusione tra stabilimenti del virus HPAI;
 - f) rischio di contatto diretto o indiretto con volatili selvatici;
 - g) eventuale annessione dei centri di imballaggio, lavorazione e depositi uova a stabilimenti.
2. Sulla base di quanto previsto dal comma 1, sono individuate le modalità operative per l'applicazione delle misure di biosicurezza di cui all'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.
3. In relazione al rischio di introduzione e diffusione tra stabilimenti del virus HPAI di cui al comma 1, lettera e), sono individuate specifiche modalità operative da applicare nelle zone ad alto rischio A e B (di seguito zone ad alto rischio) di cui all'Allegato B, che fa parte integrante del presente decreto.
4. Al fine del contenimento del rischio di introduzione e diffusione tra stabilimenti del virus HPAI, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di quanto previsto dall'allegato B, paragrafo 1, sentito il Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria (di seguito CRNIA), individuano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e periodicamente rivalutano, le zone ad alto rischio di cui all'accordo Stato Regioni rep. Atti n. 125 del 25 luglio 2019, e ne danno comunicazione alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute che provvede a darne opportuna informazione anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.
5. Nelle more degli adempimenti di cui al comma 4, per l'applicazione del presente decreto si continua a fare riferimento alle zone ad alto rischio A e B attualmente individuate con la nota DGSAF n. 29049 del 20 novembre 2019 citata in premessa.

Art. 4

Verifiche nello stabilimento

1. Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente (di seguito ASL), anche in occasione delle attività previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del pollame, effettua la verifica del rispetto delle misure di biosicurezza di cui all'allegato A del presente decreto.
2. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, predispongono annualmente un programma di verifiche dei livelli di biosicurezza esistenti negli allevamenti. Per il primo anno il programma predisposto deve comprendere almeno il 10 per cento del totale degli stabilimenti, suddivisi per le principali specie avicole (tacchino, pollo, ovaiole e pollastra), mentre per gli anni successivi la numerosità minima del campione sarà concordata con il CRNIA e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla base della situazione epidemiologica, della categoria di rischio degli stabilimenti e dello stato di avanzamento dei controlli di biosicurezza, e comunicata sul sito internet del Ministero della salute.
3. Negli allevamenti con modalità svezzamento la ASL verifica il rispetto delle misure di biosicurezza di cui all'allegato A, almeno una volta l'anno. In quelli che effettuano commercio extra regionale ed in quelli che partecipano a fiere, mostre e mercati la frequenza deve essere almeno semestrale.

- vigore del presente decreto, siano stati comunque rilasciati tutti i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'impianto.
- 4. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5 del decreto del Ministro della salute 14 marzo 2018 sono superate dalle disposizioni del presente decreto.
- 5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro della salute del 25 giugno 2010 recante le misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale citato in premessa.
- 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo e ~~pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana~~

IL MINISTRO

1. ALLEVAMENTI FAMILIARI

- a) Gli allevamenti devono essere dotati di strutture che consentano, in caso di aumentato rischio di introduzione e diffusione di malattia a carattere epidemico:
 - i. che il pollame venga alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia al fine di impedire in modo efficace il contatto dei volatili selvatici con il mangime o l'acqua destinati al pollame;
 - ii. che i mangimi e le lettiere per il pollame siano stoccati in modo da evitare il contatto con volatili selvatici o altri animali.

2. ALLEVAMENTI ORDINARI CON CAPACITÀ FINO A 250 CAPI (adeguamento entro 12 mesi per stabilimenti già esistenti ai sensi dell'art. 7, comma 1)

a) Misure strutturali

- i. i locali di allevamento devono essere dotati di pavimento, in buono stato di manutenzione, in cemento o altro materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione per i parchetti esterni;
- ii. le strutture dei locali di allevamento e le attrezzature devono essere in buono stato di manutenzione, preferibilmente lavabili e disinfettabili;
- iii. gli allevamenti devono essere dotati di strutture che consentano, in caso di emergenza epidemica:
 - che il pollame venga alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia che impedisca in modo efficace il contatto del mangime e dell'acqua con i volatili selvatici;
 - che i mangimi e le lettiere per il pollame siano stoccati in modo da evitare il contatto con volatili selvatici o altri animali.

In tutti gli allevamenti deve essere presente nelle vicinanze dell'ingresso all'area dove sono detenuti gli animali un contenitore per lo smaltimento del materiale e degli indumenti a perdere;

- iv. gli automezzi, qualora accedano nell'area di allevamento, devono essere disinfettati su una superficie con fondo impermeabile, mediante idonee attrezzature (ad es. con pompa a spalle) che utilizzano disinfettanti di provata efficacia, e secondo una procedura scritta;
- v. all'interno dell'allevamento dev'essere individuato uno spazio per la custodia dell'abbigliamento ad esso dedicato;
- vi. l'area circostante la struttura dev'essere mantenuta pulita e ordinata, con erba tagliata, sgombra da materiali non funzionali all'attività.

b) Misure gestionali

- i. l'accesso all'area di allevamento deve avvenire previo utilizzo di calzature dedicate e in buono stato di pulizia e deve essere limitato esclusivamente alle persone coinvolte nell'attività di allevamento;
- ii. la vendita diretta a privati cittadini deve avvenire fuori dall'area di allevamento;
- iii. registrazione di tutti i movimenti in ingresso ed in uscita dallo stabilimento di personale autorizzato (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi;
- iv. devono essere effettuate le debite operazioni di derattizzazione e, quando necessario, la lotta agli insetti nocivi;
- v. si raccomanda la separazione degli animali di nuova introduzione dal resto dei volatili allevati, per un congruo periodo di tempo (possibilmente, non inferiore alle due settimane);
- vi. almeno una volta all'anno, si deve effettuare la pulizia e la disinfezione dell'allevamento;

- iv. tutti gli automezzi che entrano nella zona pulita o nell'area di allevamento devono essere disinfettati nella piazzola di disinfezione degli automezzi;
- v. nei nuovi allevamenti ed in quelli oggetto di ristrutturazione devono inoltre essere presenti dei pozzetti per la raccolta delle acque di scarico nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- vi. piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali: presenza di aree, posizionate agli ingressi dei capannoni, lavabili, disinfettabili, ben mantenute e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone e che consentano che tutte le fasi di carico/scarico avvengano su tale area e che siano di un fondo solido ben mantenuto;
- vii. zona filtro: locale con accesso e transito obbligatorio per il personale addetto al governo degli animali e per i visitatori. Il personale dello stabilimento deve indossare calzari dedicati e vestiario dedicato ed i visitatori devono indossare copri abiti e calzari. Nella zona filtro, organizzata funzionalmente in zona sporca e zona pulita, deve essere presente almeno un punto di disinfezione (lavandino con acqua corrente, detergente e disinfettante per le mani) e devono inoltre essere sempre disponibili materiali monouso (copri abiti, tute, calzari, guanti, ecc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati;
- viii. locali di allevamento: locali (capannoni) dove sono detenuti gli animali, che devono essere in buono stato di manutenzione ed essere dotati di un pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione dei parchetti esterni. Le pareti ed i soffitti devono essere lavabili. Devono essere posizionate reti antipassero su tutte le aperture fatta eccezione per i capannoni dotati di parchetti esterni degli allevamenti siti in zone non a rischio: questi devono in ogni caso garantire la separazione tra uccelli selvatici ed il pollame, così come l'efficace copertura di mangiatoie e punti di abbeverata.
Ciascun capannone deve essere dotato della cosiddetta «dogana danese», fatta salva la presenza di strutture che consentono il passaggio da un capannone all'altro senza contatto con l'area esterna ai capannoni;
- ix. locali/aree di stoccaggio dei materiali d'uso (attrezzature di allevamento, materiali, lettieri vergini, mezzi meccanici ecc.) adeguatamente protette in modo da evitare qualsiasi contatto con l'avifauna selvatica;
- x. per i nuovi fabbricati destinati ad allevamento ordinario, e per gli esistenti laddove la situazione lo consenta, un sistema di caricamento del mangime posto all'esterno dell'area di allevamento;
- xi. gli allevamenti avicoli ordinari di capacità superiore a 250 capi situati all'interno delle zone ad alto rischio A e B adottano, ove possibile e in particolare se posti ad una distanza inferiore a 1000 mt da altri allevamenti della stessa tipologia, sistemi finalizzati alla riduzione della dispersione nell'ambiente delle polveri in uscita da capannoni con ventilazione ad estrazione forzata quali ad esempio barriere naturali/artificiali tra due allevamenti o nebulizzatori in corrispondenza delle ventole di estrazione;
- xii. uno spazio protetto per il deposito temporaneo dei rifiuti; non è ammesso accumulo di qualsiasi materiale ad una distanza inferiore ai 2 metri dai capannoni;
- xiii. idonei cartelli informativi sulle procedure da adottare dopo l'accesso allo stabilimento, al fine di garantire una migliore attuazione delle pratiche previste nei precedenti punti.

b) Misure gestionali

- i. divieto di ingresso nello stabilimento di persone/veicoli non autorizzati. Ogni ingresso di persone e veicoli all'interno dell'allevamento deve essere registrato, preferibilmente su supporto informatizzato. Negli allevamenti di svezzamento, il responsabile deve limitare il più possibile l'accesso di estranei all'area di allevamento e impedire il contatto diretto con i volatili;

- xvi. il personale che opera in allevamento deve essere dedicato ad un solo stabilimento. Nel caso operi in più stabilimenti deve essere presente e regolarmente applicata una procedura per evitare il contatto indiretto tra gli stabilimenti. Sono escluse da quest'obbligo le squadre di addetti al carico degli animali e le squadre di vaccinazione;
- xvii. chiunque pratici attività venatoria non può venire in contatto con il pollame detenuto in allevamento per le 48 ore successive a tale attività;
- xviii. i veterinari e le altre figure tecnico/sanitarie che entrano negli allevamenti a qualsiasi titolo (veterinari, mangimisti, incaricati dalle filiere, libero professionisti, ecc.) sono tenuti a registrare le proprie movimentazioni
- xix. negli allevamenti di tipo ordinario sono vietati i carichi multipli; una deroga può essere concessa dalla ASL competente sullo stabilimento richiedente se i carichi multipli non avvengono in più di due aziende e se l'ultimo carico è effettuato ai fini di svuotare l'azienda.
- xx. per abbeverare gli animali deve essere usata esclusivamente acqua pulita.

c) Misure aggiuntive specifiche per allevamenti ordinari all'aperto

- i. negli allevamenti avicoli all'aperto, con l'obiettivo di evitare, per quanto possibile, i contatti tra volatili domestici e avifauna selvatica:
 - il pollame deve essere allevato in luoghi delimitati da un'adeguata recinzione;
 - le aree di alimentazione e abbeverata, se ubicate all'aperto, devono essere protette da un'idonea copertura;
 - l'acqua di abbeverata non deve provenire da serbatoi di superficie;
 - non devono essere presenti, per quanto possibile, corsi e/o ristagni stabili d'acqua;

- ii. qualora richiesto dall'Autorità competente, in relazione a particolari situazioni epidemiologiche, i volatili non devono essere tenuti all'aperto. Al fine di garantire quanto sopra, devono essere presenti strutture e superfici in grado di ospitare gli animali al coperto nel periodo a rischio garantendo il benessere animale; solo negli allevamenti di selvaggina la copertura potrà essere garantita anche da reti, negli altri allevamenti le reti potranno essere utilizzate solo per la delimitazione laterale.

Tale requisito è obbligatorio per tutti gli allevamenti avicoli ricadenti nelle zone ad alto rischio. Le regioni con zone ad alto rischio possono rendere obbligatorio tale requisito per tutti i nuovi allevamenti avicoli all'aperto o riconversioni in tale modalità di allevamento siti sul territorio regionale.

In particolari situazioni epidemiologiche l'Autorità competente può rendere obbligatorie tali disposizioni, laddove applicabili, anche per gli allevamenti familiari all'aperto.

4. MOVIMENTAZIONI DEGLI ALLEVAMENTI ORDINARI DI POLLAME

- i. gli operatori di attività di allevamento di *G. gallus* e *M. gallopavo*, garantiscono l'attuazione delle misure di cui al d.lgs. 134/22 e al manuale operativo per la gestione del sistema I & R.
- ii. negli allevamenti di polli da carne, di pollastre di ovaiole da consumo, di pollastre da riproduzione e di tacchini da carne, è consentito esclusivamente l'accasamento di pulcini e tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio;
- iii. in deroga al precedente punto la ASL competente può autorizzare, limitatamente a situazioni eccezionali che esulano dalla routinaria prassi di allevamento, l'accasamento di tacchinotti di età superiore a un giorno, ad esclusione degli stabilimenti posti nelle zone ad alto rischio.

Tale distanza si applica anche alle riconversioni in allevamenti all'aperto laddove consentito, alle riconversioni da allevamenti di altre specie in allevamenti di tacchini e ovaiole, nonché agli allevamenti che aumentano la capacità massima dello stabilimento, previa comunicazione alla ASL competente.

Tale distanza non si applica alle riconversioni da allevamenti di tacchini in altre specie avicole previa valutazione favorevole da parte della ASL competente degli elementi di cui alla successiva lettera c);

- ii. in zona A è vietata l'apertura di nuovi allevamenti di tacchini all'aperto e la riconversione di allevamenti ordinari preesistenti in tale tipologia di allevamento;
 - iii. in zona B è vietato l'allevamento all'aperto del tacchino, l'apertura di nuovi allevamenti ordinari all'aperto e la riconversione a modalità di allevamento all'aperto di allevamenti ordinari preesistenti (compresi quelli di selvaggina da penna).
- b) Nelle restanti zone del territorio nazionale: distanza minima di 1000 metri da altri allevamenti avicoli ordinari con capacità superiore a 250 capi (inclusi gli svezzatori), e 500 metri da allevamenti suinicoli già esistenti.
- c) È possibile valutare deroghe alle distanze di cui alle lettere a) e b), ad eccezione delle zone B, fatto salvo l'obbligo di rispetto di una distanza minima di 1000 metri in zona A, e 500 metri nel resto del territorio nazionale, in funzione dei seguenti elementi:
- situazione epidemiologica (storico dei focolai HPAI registrati nella zona);
 - contesto zootecnico locale (specie avicole allevate, densità, modalità di allevamento ed indirizzo produttivo);
 - livello di biosicurezza dello stabilimento richiedente e di quelli presenti nella zona;
 - livello di rischio della specie e categoria di avicoli allevati;
 - ulteriori fattori di rischio (es. presenza impianti pollina).
- d) Le deroghe sono rilasciate dalla ASL competente sullo stabilimento richiedente, tenuto conto della valutazione del rischio effettuata di concerto con l'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale secondo le modalità individuate a livello regionale.
- e) I nuovi allevamenti di tipo ordinario devono rispettare una distanza minima da un impianto di biogas) che utilizza pollina di altri allevamenti pari a 500 metri.
- f) Le regioni possono comunque definire parametri di distanza più restrittivi di quelli sopra definiti, in funzione del livello di rischio e della densità degli stabilimenti avicoli presenti sul territorio.
- g) Le regioni con zone ad alto rischio, sulla base di una valutazione del rischio effettuata con il supporto dell'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale:
- i. possono vietare su tutto o parte del proprio territorio l'apertura o la riconversione di allevamenti di tacchini all'aperto;
 - ii. possono prevedere, su tutto o su parte del proprio territorio, che l'apertura o riconversione in allevamenti ordinari all'aperto (inclusi gli svezzatori), sia soggetta a parere favorevole dell'Asl competente sullo stabilimento richiedente.

6. PULIZIA E DISINFEZIONE

- a) Gli operatori che detengono pollame, assicurano che i propri stabilimenti siano sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, utilizzando prodotti di provata efficacia e secondo le modalità di cui alla successiva lettera c).
- b) Il trasportatore è tenuto all'obbligo di cui alla precedente lettera a) sui veicoli utilizzati per il trasporto del pollame, uova, mangimi e pollina secondo le modalità di cui alla successiva lettera d). Fornisce inoltre informazioni aggiornate sull'avvenuto lavaggio e disinfezione del mezzo di trasporto, conservando, per almeno 12 mesi, la documentazione riportante almeno data, luogo della disinfezione, nome dell'impianto presso cui è stata effettuata la disinfezione

- v. gli automezzi che trasportano il mangime devono essere almeno disinfettati prima di entrare nel mangimificio, e lavati e disinfettati presso il mangimificio o altra struttura identificata nella procedura di cui al punto ii, almeno con cadenza settimanale;
- vi. agli automezzi che trasportano pollina si applica quanto previsto al successivo paragrafo 9;
- vii. l'avvenuta pulizia e disinfezione degli automezzi devono essere documentate da apposita attestazione, il cui modello è pubblicato all' interno del portale Vetinfo.it. Tale documentazione deve essere consegnata all' operatore che la conserva per almeno 12 mesi e la rende disponibile per le eventuali verifiche da parte dell'autorità competente.

7. VUOTO BIOLOGICO E VUOTO SANITARIO

- i. Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell'inizio del nuovo ciclo, è obbligatorio effettuare un vuoto sanitario di almeno tre giorni dell'intero allevamento o del capannone, come previsto nei successivi punti.
- ii. Il vuoto biologico minimo per allevamento è il seguente:
 - sette giorni: per i polli da carne;
 - ventuno giorni: per i tacchini, gli anatidi destinati alla produzione di carne e per i riproduttori di qualsiasi specie sia in fase pollastra sia in fase deposizione.

Negli allevamenti di tacchini non situati nelle zone ad alto rischio, ed in quelli situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffuse dei volatili, il periodo del vuoto biologico può essere ridotto da ventuno a quattordici giorni, previa autorizzazione del Servizio veterinario competente sullo stabilimento.

Il vuoto biologico minimo per capannone da rispettare negli altri allevamenti e' il seguente:

- quattordici giorni per i galli golden e livornesi, i capponi, le faraone destinate alla produzione di carne, quaglie, piccioni da carne, polli a collo nudo e comunque polli da carne a lento accrescimento;
- ventuno giorni per le galline per uova da consumo sia in fase deposizione sia in fase pollastra;
- quattordici giorni per la selvaggina da penna;
- otto giorni per gli allevamenti di svezzamento.

Se nel medesimo stabilimento siano detenute specie avicole per le quali e' previsto il vuoto biologico per stabilimento e altre per le quali e' previsto il vuoto biologico per capannone, deve essere garantito il vuoto biologico per stabilimento.

Eventuali deroghe possono essere concesse da parte del Servizio veterinario competente sullo stabilimento nel caso di allevamenti non situati nelle zone a alto rischio, alle condizioni di seguito riportate.

L'operatore dello stabilimento:

- non vende animali vivi a terzi
- la macellazione dei propri animali è effettuata esclusivamente presso il proprio macello annesso all'allevamento di origine degli animali in cui sono macellati massimo 10.000 capi di pollame/anno, prevalentemente provenienti dall'allevamento annesso
- lo stabilimento di macellazione annesso all'allevamento destina le carni degli animali macellati alla vendita diretta al consumatore finale o a dettaglianti a livello locale che forniscano direttamente il consumatore locale;
- le registrazioni in BDN inerenti a tali stabilimenti e macelli, devono rispettare le modalità previste dal d.lgs. 134/22 e del manuale operativo per la gestione del Sistema di identificazione e registrazione I&R.

8. GESTIONE DEGLI ANIMALI MORTI

- v. Sul registro di entrata/uscita automezzi devono essere registrate le informazioni relative agli automezzi deputati al ritiro del materiale, anche se destinato per uso agronomico.

b) Stoccaggio

- i. gli allevamenti ordinari effettuano lo stoccaggio della pollina in uno spazio dedicato e coperto, per un periodo di almeno sessanta giorni qualora sia richiesto dalle Autorità competenti in relazione alla situazione epidemiologica;
- ii. per i nuovi impianti (di biogas) che utilizzano pollina la distanza da insediamenti produttivi avicoli non può essere inferiore a 500 metri.

10. MISURE SPECIFICHE PER GLI ALLEVAMENTI CON MODALITÀ “SVEZZAMENTO” (fatto salvo il rispetto delle misure previste per gli allevamenti ordinari)

a) Misure strutturali:

- i. in caso di presenza di anatidi, locali per la loro detenzione, tra loro completamente separati, delimitati da pareti lavabili e disinfettabili e dotati di proprio accesso indipendente, anche nel caso siano confinanti tra loro;
- ii. se del caso presenza di locale dedicato per la quarantena.

b) Misure gestionali:

- i. l'allevamento con orientamento produttivo “svezzamento” è l'unica attività dello stabilimento, cui non possono essere associate altre attività;
- ii. possono essere introdotti volatili provenienti esclusivamente da allevamenti ordinari o incubatoi;
- iii. divieto di reintroduzione di volatili che hanno partecipato a fiere e mercati; in deroga è possibile la loro introduzione subordinata all'adozione della quarantena in locali dedicati e alla notifica immediata di sospetto di malattia alla ASL competente ai sensi dell'art. 6, del d.lgs. 136/22;
- iv. il vuoto biologico e sanitario deve essere effettuato almeno una volta l'anno.

11. MISURE IGIENICO SANITARIE SPECIFICHE PER FIERE E MERCATI AVICOLI

- a) Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo n.134 del 5 agosto 2022 e dal manuale operativo per la gestione del Sistema di identificazione e registrazione I&R, devono essere rispettate le seguenti misure:
 - i. sotto le gabbie, per evitare il contatto diretto degli animali e loro deiezioni con il terreno, deve essere applicato un foglio di materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile. Tale foglio deve essere rimosso e correttamente smaltito in contenitori idonei presenti nell'area della fiera/mercato;
 - ii. le aree/locali devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;
 - iii. l'area occupata deve essere pulita e disinfettata al termine del suo utilizzo;
 - iv. la partecipazione a fiere e mercati è consentita solo a volatili provenienti da allevamenti ordinari i cui controlli effettuati dalla ASL competente, relativi all'applicazione delle misure di biosicurezza di cui al presente decreto, hanno avuto esito favorevole;
 - v. nelle esposizioni di pollame è vietata la commercializzazione e lo scambio di volatili.

12. MISURE SPECIFICHE PER I CENTRI DI IMBALLAGGIO, CENTRI DI LAVORAZIONE UOVA E DEPOSITI UOVA

- vi. devono essere disponibili attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto utilizzati per i pulcini di un giorno e per le uova da cova e devono essere presenti protocolli di pulizia e disinfezione per mezzi e personale in ingresso;
- vii. le uova devono essere pulite e disinfettate tra il momento di arrivo all'incubatoio e il processo di incubazione o al momento della loro spedizione, tranne qualora siano già state disinfettate nello stabilimento di origine;
- viii. deve essere effettuata la pulizia e la disinfezione:
 - delle incubatrici e delle attrezzature dopo la schiusa;
 - dei materiali da imballaggio dopo ogni utilizzo, tranne qualora si tratti di materiali monouso destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo;
- ix. al personale devono essere forniti abiti da lavoro dedicati mentre ai visitatori devono essere forniti copri abiti e calzari;
- x. il personale deve possedere capacità e conoscenze adeguate e aver ricevuto una formazione in materia di biosicurezza;
- xi. divieto per il personale che opera anche saltuariamente nell'incubatoio di detenere volatili di proprietà, ed acquisizione da parte dell'operatore di una dichiarazione scritta e firmata dal suddetto personale attestante il rispetto di tale requisito.

- ii. sospendere la concentrazione di pollame ed altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;
- iii. vietare l'utilizzo di richiami vivi dell'ordine degli Anseriformi e Caradriformi;
- iv. autorizzare il rilascio di pollame destinato al ripopolamento di selvaggina da penna solo se gli animali provengono da stabilimenti che svolgono unicamente questo tipo di attività e sono stati sottoposti a test virologici per la ricerca del virus influenzale effettuati a meno di 48 ore prima del lancio. I campioni devono essere rappresentativi del singolo capannone.

4. MISURE DA APPLICARE NELLE ZONE B

- a) divieto di detenzione di anatre, oche e selvaggina da penna per ripopolamento, insieme ad altre specie di pollame.
- b) disposizioni per le aperture o riconversioni di stabilimenti avicoli di cui al paragrafo 5 dell'allegato A;
- c) in caso di presenza di parchetti devono essere previste tettoie/reti/tessuti orizzontali o altri mezzi atti a impedire il contatto con la fauna selvatica;
- d) negli allevamenti all'aperto già esistenti, sulla base della situazione epidemiologica e nei periodi più a rischio, individuati dal Ministero della salute sentito il CRNIA, legati ai flussi migratori o altri fattori di rischio, deve essere garantito l'allevamento al chiuso degli animali nel rispetto del benessere animale. A tal fine solo negli allevamenti di selvaggina la copertura potrà essere garantita anche da reti, negli altri allevamenti le reti potranno essere utilizzate solo per la delimitazione laterale.
- e) Sulla base della situazione epidemiologica il Ministero della salute, sentito il CRNIA può:
 - i. sospendere la concentrazione di pollame ed altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;
 - ii. vietare l'impiego di serbatoi d'acqua all'aperto destinati al pollame;
 - iii. vietare l'abbeveraggio del pollame con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici;
 - iv. vietare l'utilizzo di richiami vivi dell'ordine degli Anseriformi e Caradriformi;
 - v. autorizzare il rilascio di pollame destinato al ripopolamento di selvaggina da penna solo se gli animali provengono da aziende nelle quali sono allevati separatamente e sono stati sottoposti a test virologici per la ricerca del virus influenzale effettuati meno di 48 ore prima del lancio. I campioni devono essere rappresentativi del singolo capannone.